

Codice A1816B

D.D. 1 dicembre 2020, n. 3228

Regio Decreto n. 523/1904- Polizia Fluviale n. 6570. Titolo intervento finanziato: lavori di realizzazione scogliera antiersiva sponda idrografica destra del Fiume Tanaro, a monte del ponte ferroviario Ceva-Ormea. Richiesta autorizzazione idraulica per lavori di realizzazione batterie di pennelli sponda idrografica destra del Fiume Tanaro, a monte del ponte ferroviario Ceva-Ormea, movimentazione materiale litoide e



ATTO DD 3228/A1816B/2020

DEL 01/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Regio Decreto n. 523/1904- Polizia Fluviale n. 6570. Titolo intervento finanziato: lavori di realizzazione scogliera antiersiva sponda idrografica destra del Fiume Tanaro, a monte del ponte ferroviario Ceva-Ormea.

Richiesta autorizzazione idraulica per lavori di realizzazione batterie di pennelli sponda idrografica destra del Fiume Tanaro, a monte del ponte ferroviario Ceva-Ormea, movimentazione materiale litoide e realizzazione pista di cantiere - in comune di Ceva (CN).

Richiedente: Amministrazione comunale, 12073 Ceva.

In data 25/08/2020 l'Amministrazione comunale di Ceva, con sede in Ceva, Piazza Vittorio Emanuele II, nella persona del geom. Osvaldo De Maria, responsabile del Settore Tecnico - ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di realizzazione batterie di pennelli sponda idrografica destra del Fiume Tanaro, a monte del ponte ferroviario Ceva-Ormea, movimentazione materiale litoide e realizzazione pista di cantiere, in comune di Ceva.

Il progetto è stato sottoposto alla procedura di verifica di impatto ambientale e, con determinazione dirigenziale n. 1873/A1816B/2020 del 15/07/2020, è stato escluso dalla successiva fase di valutazione di cui all'art.12 della L.R. n. 40/1998 richiedendo però, che nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Idraulica richiesta dal proponente, debba svolgersi il procedimento di **verifica delle condizioni ambientali**, previsto dall'art. 28 del d.lgs. 152/2006.

In data 06/11/2020, il proponente, con nota prot. n. 53395 ha presentato l'istanza per la verifica delle condizioni ambientali di cui sopra - procedimento che si è concluso con la D.D. n. 3191/A1816B/2020 del 30/11/2020.

Ad entrambe le istanze sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Virgilio Anselmo, con studio in via Vittorio Emanuele n. 14 10023 Chieri (TO) - in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Il progetto è stato approvato con la D.G.C. n. 107 del 11/11/2019.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuto ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del fiume Tanaro.

Nel caso in esame, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, non deve essere corrisposto alcun canone per l'occupazione di sedime demaniale e non deve essere formalizzato un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente e dei suoi eventuali aventi causa delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- **i lavori in progetto dovranno essere eseguiti in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo;**
- il materiale litoide movimentato in alveo durante i lavori, non dovrà essere in alcun modo asportato ma utilizzato per imbottimenti e regolarizzazioni spondali, mantenendo inalterato il piano di campagna delle sponde;
- al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, guadi, ecc...).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008
- vista la DD n. 1873/A1816B/2020 del 15/07/2020, di esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale, di cui all'art.12 della L.R. n. 40/1998

determina

di autorizzazione, **ai soli fini idraulici, l'Amministrazione comunale di Ceva** - ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, **nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate** e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere

accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. durante l'esecuzione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. **non potrà in alcun modo** essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. l'opera in argomento dovrà essere eseguita, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine **di anni uno**, con la condizione che, una volta iniziata, dovrà essere eseguita senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. il **committente** dell'opera dovrà comunicare a questo Settore a mezzo di lettera raccomandata, le **date di inizio e di ultimazione** dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il **nominativo del tecnico incaricato** della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare **dichiarazione** del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di **manutenzione ordinaria e straordinaria**, sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazioni di cui al D.lgs n. 42/2004 – vinco paesaggistico – alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico – ecc....);
13. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree

demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Graziano Volpe